

Comune di Scarnafigi (Cuneo)

MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGC VIGENTE (ART. 17 C.OMMA 12 LETTERA C) LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 E S.M.I.

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 04/10/2021

OGGETTO: MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGC VIGENTE (ART. 17 C.OMMA 12 LETTERA C) LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis

DELIBERA

- 1) – DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) – DI APPROVARE , ai sensi dell’art. 17, comma 12 lettera c) della Legge regionale n. 56/77, la modifica al Prgc vigente avente ad oggetto “Adeguamento di limitata entità dell’area assoggettata a strumento urbanistico esecutivo P1.8 – modifica non costituente variante al Prgc vigente” così come proposta e rappresentata nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Elaborati grafici del Prgc modificato:
 - o tav. 3 azionamento del territorio comunale scale 1:5000
 - o tav. 10 azionamento area produttiva esistente P1.8 scala 1:2000
- 3) – DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo ai sensi dell’art. 17 comma 13 della l.r. 56/77 e s.m.i.;
- 4) – DI DARE ATTO che con tale modifica non si vengono a modificare i rapporti tra C.I.R. e servizi pubblici;
- 5) – DI DARE ATTO che le modifiche apportate non variano le capacità edificatorie, né la dotazione complessiva di spazi pubblici a servizio della residenza previsti dal vigente P.R.G.;
- 6) – DI DARE ATTO che le modifiche apportate con la presente deliberazione risultano essere compatibili con piani sovraordinati ed in particolare con il P.P.R., secondo quanto valutato nell’apposito fascicolo redatto “Relazione illustrativa e verifica di compatibilità con il P.P.R.” del piano vigente;
- 7) – DI DARE ATTO che le presenti correzioni entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- 8) – DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - a) Ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104
 - b) Ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.